Elementi per la verifica di sussidiarietà - Proposta di decisione che istituisce un'azione dell'Unione per la lista del patrimonio europeo

Dossier n° 178 -
10 novembre 2026

Tipo e numero atto	*Proposta di decisione COM(2026)579*
Data di adozione	*23 ottobre 2026*
Base giuridica	*Articolo 167 del TFUE*
Settori di intervento	*Patrimonio culturale; protezione del patrimonio; storia dell'Europa; simbolo europeo; identità europea; promozione culturale*
Esame presso le istituzioni dell'UE	*Procedura legislativa ordinaria*
Assegnazione	*VII Commissione Cultura*
Termine per il controllo di sussidiarietà	*Non ancora indicato*
Segnalazione da parte del Governo	*Sì*
Relazione del Governo ex art. 6 della legge 234	*No*

Finalità e contenuti

La proposta di decisione in esame, presentata dalla Commissione il 23 ottobre 2026, mira a **rifondare** e **modernizzare** il quadro normativo del **marchio del patrimonio europeo** (*European Heritage Label*) abrogando e sostituendo la decisione n. 1194/2011/UE.

L'iniziativa legislativa risponde all'esigenza di aggiornare il quadro normativo alla luce dell'**esperienza applicativa maturata** e dei risultati delle **valutazioni** *ex post*, ponendosi i seguenti **obiettivi**:

Categoria		Obiettivo
Obiettivi generali	**a)**	rafforzamento del **senso di appartenenza dei cittadini europei all'Unione**, in particolare dei **giovani**, sulla base dei valori comuni e degli elementi della storia e del patrimonio culturale europei nonché della consapevolezza della diversità nazionale e regionale;
	b)	promozione del **dialogo interculturale** e della coesione.
Obiettivi specifici	**a)**	sottolineare il valore simbolico e migliorare la visibilità dei **siti** che hanno rivestito un **ruolo importante nella storia e nella cultura** dell'Europa e/o nella costruzione dell'Unione;
	b)	aumentare la consapevolezza dei cittadini europei riguardo alla storia dell'Europa e alla costruzione dell'Unione nonché riguardo al loro **patrimonio culturale comune**, seppure diverso, soprattutto in relazione ai valori democratici e ai diritti umani alla base del processo di integrazione europea;
	c)	contribuire all'attrattiva e allo sviluppo economico e sostenibile delle regioni, in particolare attraverso il **turismo culturale.**

Per conseguire questi obiettivi (rinviando, per maggiori dettagli, al capitolo del presente dossier dedicato ai "principali contenuti della proposta") la Commissione **propone** in estrema sintesi di:

1. cambiare formalmente la denominazione dell'azione da "Marchio del patrimonio europeo" (*European Heritage Label*) a "**Lista del patrimonio europeo**" (*European Heritage List*), sancendo l'istituzione di un vero e proprio "**status di patrimonio europeo**" conferito ai siti inseriti nella lista;

 La proposta assicura la **continuità operativa** dell'iniziativa disponendo che gli 80 siti collocati in 23 Paesi già insigniti del marchio ai sensi della decisione vigente siano integrati di diritto nella nuova Lista del patrimonio europeo, mantenendo il riconoscimento acquisito.

2. estendere il **perimetro geografico** dell'azione, aprendola alla partecipazione dei **paesi EFTA/SEE** e dei **paesi candidati** e **potenziali candidati** associati a Europa Creativa 2021-2027 o a successivi programmi culturali (AgoraEU 2028-2034);
3. elevare la quota massima di candidature **da 2 a 3 siti ogni due anni** per ciascuno **Stato membro** e prevedere che ciascun **paese EFTA/SEE, paese candidato o potenziale candidato** possa selezionare fino a un **massimo di 2 siti per ogni ciclo di selezione**, consentendo al panel di attribuire lo status a un massimo di un sito per paese terzo ad ogni ciclo;
4. articolare la **fase valutativa** a livello **UE** in **due stadi**, fissando i **tetti** seguenti: al massimo un sito per paese e 15 per ciclo, di cui non più di 2 da paesi EFTA/SEE, candidati e potenziali candidati (nella decisione vigente è "al massimo un sito per ciascuno Stato membro");
5. ridurre i componenti del **panel di esperti indipendenti** (l'organo di valutazione) da 13 a 12 ridefinendone contestualmente la *governance* istituzionale e prevedendo un mandato rinnovabile (novità), ma con il limite di due mandati consecutivi, e un compenso (novità);

6. ridisegnare il sistema di monitoraggio dei siti riconosciuti, dimezzando la **cadenza dei controlli da quadriennale a biennale**;
7. introdurre un **premio in denaro** (assente nella decisione vigente) destinato ai siti selezionati o sottoposti con successo a monitoraggio, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Lista del patrimonio europeo: le principali misure proposte

Da «Marchio» a **«Lista del patrimonio europeo»**: ai siti inseriti **status di patrimonio europeo**
Apertura a **Paesi EFTA/SEE, candidati e potenziali candidati** associati a Europa creativa e AgoraEU
Candidature: da **2 a 3 siti** ogni due anni per ciascuno Stato membri: fino a **2 siti** per ciclo di selezione per ciascun paese terzo (con attribuzione dello status a un solo sito per paese terzo a ogni ciclo)
Valutazione europea in due stadi, con **tetti**: al massimo un sito per paese e 15 per ciclo, di cui non più di 2 da paesi EFTA/SEE, candidati e potenziali candidati
Panel di esperti: da **13 a 12 membri**, mandato rinnovabile (al massimo due consecutivi) e compenso
Verifiche ogni 2 anni invece che ogni 4
Premio in denaro ai nuovi siti selezionati o controllati

Il nuovo regime giuridico introduce ulteriori significativi elementi di innovazione volti in particolare a:

- **perfezionare i parametri valutativi** sulla vocazione europea dei beni, definendo con maggiore precisione la capacità dei siti di simboleggiare l'integrazione, i valori comuni, la storia democratica e la memoria dell'Unione;
- **incentivare l'ammodernamento tecnologico**, promuovendo l'impiego di tecnologie emergenti e garantendo la fruibilità dei contenuti da parte di un pubblico ampio e diversificato, con particolare riguardo ai **giovani** e alle **persone con disabilità**;
- riequilibrare le opportunità di adesione in favore delle **realtà minori e rurali**, assicurando loro pari opportunità di accesso e supporto rispetto ai grandi complessi monumentali urbani.

La proposta si colloca nel solco della comunicazione "**Una bussola culturale per l'Europa**", che individua nel **rilancio del patrimonio europeo** un pilastro fondamentale per la tutela e la promozione della diversità culturale, della coesione sociale e della sostenibilità, e della dichiarazione "**L'Europa per la cultura, la cultura per l'Europa**" (Parlamento europeo, Consiglio e Commissione - giugno 2026).

Contesto e motivazione dell'intervento, valutazione d'impatto e consultazione dei portatori d'interessi

La decisione n. 1194/2011/UE

La **decisione n. 1194/2011/UE** ha formalmente trasformato in un'**azione dell'UE** un'iniziativa di carattere **intergovernativo** promossa a Granada nell'aprile 2006 da un gruppo di Stati membri. A differenza di altre iniziative internazionali (come la Lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO), incentrate prevalentemente sulla conservazione fisica dei beni, la decisione ha orientato l'azione dell'UE verso la **dimensione simbolica**, **pedagogica** e **valoriale** dei siti.

Gli obiettivi prioritari includono:

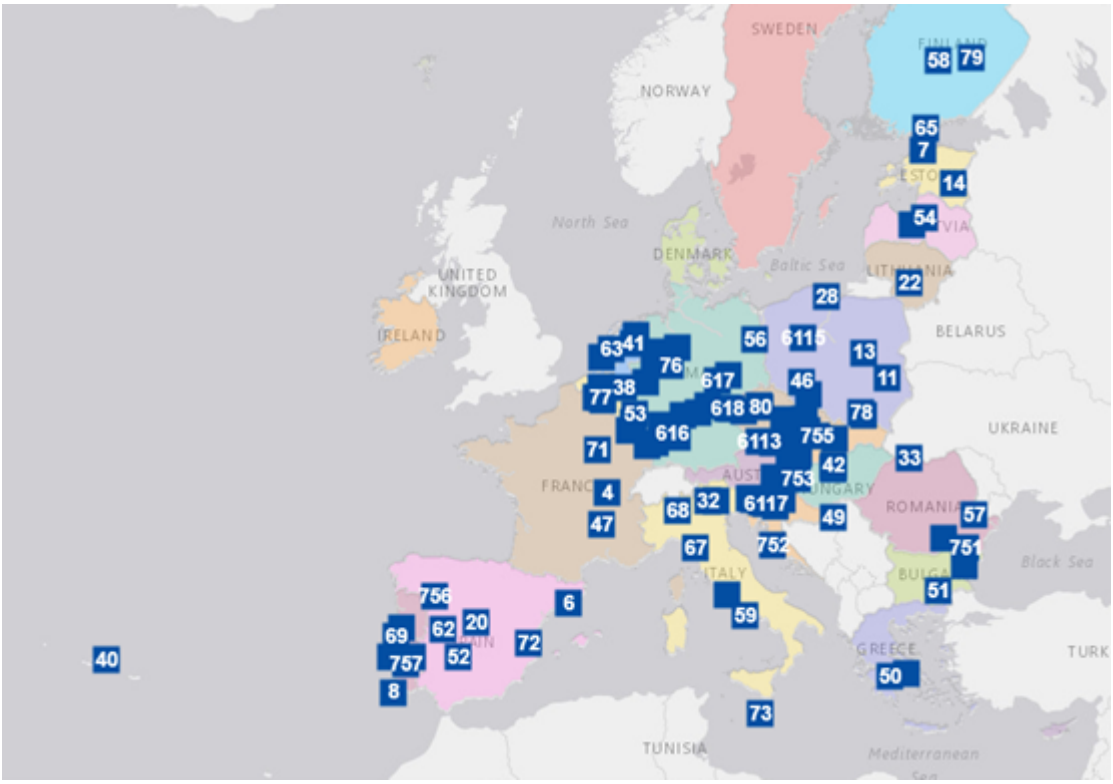
- il rafforzamento del **senso di appartenenza** dei cittadini europei all'Unione - con un'attenzione specifica per i giovani - sulla base di valori e storia condivisi;
- la promozione del **dialogo interculturale**, della **coesione sociale** e della **consapevolezza dei diritti umani** e dei **principi democratici** alla base del processo d'integrazione.

La decisione stabilisce che la **partecipazione** è su **base volontaria** ed è riservata ai soli Stati membri dell'UE. Sono ammissibili siti del **patrimonio materiale** (monumenti, complessi archeologici, industriali o urbani, paesaggi culturali, luoghi della memoria) e beni del **patrimonio immateriale** associati a un luogo.

La procedura si articola in **due fasi** (preselezione nazionale e selezione finale a livello UE). Ciascuno Stato membro può preselezionare al massimo **due siti ogni due anni**. La valutazione definitiva è affidata a un **panel europeo di 13 esperti** indipendenti (designati da Parlamento europeo, Consiglio, Commissione e Comitato delle regioni), con il limite di selezione fissato a un solo sito per Stato membro a ciascun ciclo. Inoltre, i siti accreditati sono soggetti a una verifica della permanenza dei requisiti e dello stato di attuazione dei progetti con cadenza quadriennale.

Gli attuali siti del marchio del patrimonio europeo

La rete del marchio del patrimonio europeo comprende attualmente **80 siti** distribuiti in **23 Stati membri**. La mappa seguente, elaborata dalla Commissione europea (qui per approfondimenti sulla mappa; qui per maggiori dettagli sui siti del marchio) mostra la loro dislocazione.



Tra questi, si annoverano luoghi emblematici dell'integrazione europea, tra cui:

- **Cittadina di Schengen** (Lussemburgo): luogo simbolo dell'abbattimento delle frontiere e della libera circolazione dei cittadini nell'UE;
- **Cantieri navali di Danzica** (Stocznia Gdańska, Polonia): culla del movimento Solidarność e punto di snodo per la caduta dei regimi totalitari nell'Europa orientale;
- **Casa di Robert Schuman** (Scy-Chazelles, Francia): dimora storica di uno dei padri fondatori dell'Europa unita e autore della Dichiarazione del 9 maggio 1950;
- **Palazzo della Pace all'Aia** (Paesi Bassi): sede di istituzioni giudiziarie internazionali e icona della promozione della pace e del diritto;
- **Siti della Pace di Vestfalia** (Münster e Osnabrück, Germania): luoghi della firma dei trattati del 1648 che hanno stabilito le basi del moderno sistema degli Stati europei.

I siti italiani

Allo stato, l'**Italia** ha **5 siti d'eccellenza** insigniti dello status di patrimonio europeo:

1. **Museo Casa De Gasperi** (Pieve Tesino, TN - selezione 2014): dimora natale di Alcide De Gasperi, dedicato alla memoria della sua opera politica e al processo fondativo della cooperazione europea post-bellica;
2. **Forte Cadine** (Trento - selezione 2017): opera fortificata ottocentesca riconvertita in luogo di memoria attiva, valico storico e spazio educativo dedicato al superamento dei confini e dei conflitti europei;
3. **Area archeologica di Ostia Antica** (Roma - selezione 2019): snodo commerciale e portuale dell'antica Roma, testimonianza della circolazione di idee, culture e popoli nel bacino del Mediterraneo;
4. **Isola e Comune di Ventotene** (Latina - selezione 2021): luogo di confino politico durante il regime fascista dove nel 1941 Altiero Spinelli, Ernesto Rossi e Eugenio Colorni redassero il Manifesto di Ventotene, testo cardine del federalismo europeo;
5. **Parco naturale Bosco delle Querce** (Seveso e Meda, MB - selezione 2023/2024): area naturalistica e memoriale sorta sui terreni bonificati a seguito del disastro industriale del 1976, eletta a simbolo europeo della nascita della consapevolezza ecologica e all'origine della normativa dell'Unione in materia di prevenzione dei rischi industriali.

Per maggiori dettagli sui siti italiani si può consultare anche l'apposita pagina web del Ministero della cultura che ha pubblicato, sui propri canali social, anche il grafico riepilogativo seguente.



Europa creativa 2021-2027 e Agora EU 2028-2034

Nel corrente Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'UE 2021-2027 il **programma Europa creativa** è la principale fonte di finanziamenti europei per la cultura e la creatività e **sostiene** anche **i costi dell'azione per il marchio del patrimonio europeo**. Per il QFP dell'UE 2028-2034 la Commissione ha invece proposto di ricondurre la sezione specifica "Europa creativa - Cultura", destinata al finanziamento delle azioni dell'UE nel campo delle arti e del patrimonio, all'interno di un nuovo e più ampio programma denominato **AgoraEU** che mira a promuovere la diversità culturale e linguistica, a salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale dell'Unione e ad accrescere la competitività dei settori culturali e creativi europei (per approfondimenti si veda il dossier del Servizio RUE).

L'azione per la lista del patrimonio europeo non sarà dotata di una linea di bilancio autonoma, ma trarrà il proprio sostentamento finanziario dalle **risorse di AgoraEU** e in particolare, come specificato dalla Commissione:

- i costi operativi per il funzionamento del **panel di esperti** e la sovvenzione destinata all'organizzazione di supporto (**Segretariato**) faranno capo alla sezione "Europa creativa - Cultura" del programma;

- la copertura finanziaria del nuovo **premio in denaro** previsto dall'art. 17 della proposta in oggetto, destinato ai siti di nuova selezione o che superano con successo il controllo periodico, sarà garantita dalle risorse di settore del programma;
- i parametri di monitoraggio e gli indicatori di prestazione dell'azione per la lista del patrimonio europeo saranno integrati nel quadro generale di valutazione dei risultati di AgoraEU.

Ulteriori iniziative unionali e internazionali

La Commissione evidenzia che la proposta è **complementare** con ulteriori iniziative di rilievo unionale e internazionale:

- il quadro strategico dello Spazio europeo dell'istruzione (2026-2030), l'Unione delle competenze, le strategie dell'Unione dell'uguaglianza e lo Scudo europeo per la democrazia, ai fini dell'educazione alla cittadinanza e ai valori democratici;
- la componente *DiscoverEU* nell'ambito del programma *Erasmus+*, volta a stimolare la mobilità giovanile e la conoscenza diretta del patrimonio transfrontaliero;
- le iniziative del Nuovo Bauhaus europeo, delle Capitali europee della cultura e delle Capitali europee del turismo;
- gli strumenti internazionali di tutela culturale, quali le Liste del patrimonio mondiale e del patrimonio immateriale dell'UNESCO, nonché gli Itinerari culturali del Consiglio d'Europa.

Motivazioni dell'intervento

La proposta risponde all'esigenza di **superare le criticità strutturali** emerse dall'esperienza applicativa della decisione n. 1194/2011/UE, confermate dalle valutazioni *ex post* condotte dalla Commissione nel 2018 e nel 2024. In particolare essa intende risolvere la **difficoltà** riscontrata dai siti candidati nel **definire** e **dimostrare** la propria "**rilevanza europea**", ossia nel declinare la propria storia locale o nazionale all'interno delle narrazioni dell'integrazione e dei valori europei.
A questa criticità si aggiungono gli **squilibri** di carattere **finanziario e amministrativo** tra le grandi istituzioni culturali e le realtà patrimoniali **minori** o situate in **zone rurali**, le quali spesso faticano ad accedere alle opportunità offerte dalla rete o a sostenere i costi di gestione delle candidature. Tali ostacoli sono stati ulteriormente accentuati dall'**inefficienza** degli **attuali meccanismi di *feedback*** per le candidature non accolte e da una *governance* diventata complessa con la costante espansione del *network*.

Valutazione d'impatto

La Commissione riferisce di **non aver effettuato una valutazione d'impatto** in quanto la portata dell'azione rimane limitata e i suoi costi sono integrati nei programmi Europa creativa e AgoraEU.
La XIV Commissione, in diversi documenti adottati in esito alla verifica di sussidiarietà, ha formulato considerazioni critiche sulla mancata predisposizione della valutazione di impatto ritenendo che tale scelta pregiudichi la possibilità di ponderare adeguatamente gli effetti delle proposte e le eventuali opzioni regolative alternative.

Consultazione dei portatori di interessi

La Commissione informa di aver consultato i portatori di interessi. Dal 1° dicembre 2025 al 23 febbraio 2026 sono stati attuati contestualmente un invito a **presentare contributi** e una **consultazione pubblica aperta**, rivolto ai principali **soggetti interessati**: gestori dei siti insigniti del marchio, coordinatori nazionali e autorità pubbliche degli Stati membri, esperti accademici, organizzazioni non governative, reti culturali, organizzazioni della società civile e singoli cittadini.
Sono pervenute **29 risposte** da parte di reti e istituzioni culturali, esperti scientifici, imprese, ONG, autorità pubbliche e cittadini dell'UE. La consultazione pubblica aperta ha raccolto **21 risposte** provenienti da 7 Stati

membri dell'UE e dal Marocco, giunte prevalentemente da autorità pubbliche, cittadini e istituti accademici e di ricerca.
La rilevazione dei dati si è avvalsa anche di **indagini mirate**, **interviste qualitative** e momenti di **confronto istituzionale**, tra cui il dialogo sull'attuazione presieduto dal Commissario UE alla cultura Micallef il 22 aprile 2026. Tale incontro ha visto la partecipazione attiva di gestori di siti, coordinatori nazionali, membri del panel europeo e rappresentanti della Rete dei giovani ambasciatori culturali.
L'**esito** delle consultazioni ha confermato un **ampio consenso** sulla necessità di **semplificare** le procedure di gestione, potenziare le reti transnazionali e prevedere un **sostegno finanziario diretto** per premiare l'eccellenza nell'opera di valorizzazione patrimoniale.

Principali contenuti della proposta

La proposta di decisione si compone di **22 articoli** e di un **allegato.**

Istituzione della lista del patrimonio europeo

L'**art. 1** definisce l'oggetto dell'azione dell'Unione, disponendo il **cambio** formale di **denominazione** dall'originario "Marchio del patrimonio europeo" (*European Heritage Label*) a **"Lista del patrimonio europeo"** (*European Heritage List*) e sancendo l'istituzione di un vero e proprio **"status di patrimonio europeo"** conferito ai siti inseriti.

Definizioni

L'**art.2** reca le **definizioni** applicabili all'azione (sito, sito transnazionale e sito tematico), in particolare:

- **ampliando la nozione generale di "sito"** rispetto alla decisione in vigore mediante l'inclusione espressa di edifici o complessi edilizi e beni archivistici tra il patrimonio materiale e specificando che tra gli elementi del patrimonio culturale immateriale associato a un luogo vi sono anche il patrimonio musicale, letterario e teatrale, l'artigianato artistico e le prassi del patrimonio vivente, oltre al patrimonio contemporaneo;
- sostituendo (così come in altre parti dell'articolato) le espressioni "Stati membri" o "Stato membro" con quelle di "paesi partecipanti" e "paese partecipante" in ragione dell'estensione del perimetro geografico dell'azione europea di cui all'art. 4.

Obiettivi

L'**art.3** articola gli **obiettivi** dell'iniziativa su tre livelli (generali, intermedi e specifici per i siti), integrandovi in particolare, rispetto alla decisione n.1194/2011/CE, nuovi riferimenti alla **coesione sociale**, al **dialogo intergenerazionale**, alla **promozione dell'educazione** alla **cittadinanza democratica** e al rafforzamento dell'**accessibilità inclusiva** e dando maggiore enfasi all'importanza dei **giovani**.

Partecipazione all'azione

L'**art. 4 ribadisce** il **carattere volontario** della partecipazione e dispone un'**estensione del perimetro geografico** dell'azione - che la decisione vigente limita ai soli Stati membri dell'UE - aprendola alla **partecipazione dei paesi EFTA/SEE** e dei **paesi candidati** e **potenziali candidati** associati al programma Europa Creativa o a successivi programmi culturali. Viene inoltre formalizzato l'obbligo istituzionale per ciascun Paese di designare un **coordinatore nazionale** quale punto di contatto formale tra i siti, la Commissione europea e il panel.

Ammissibilità

L'**art. 5** stabilisce l'ammissibilità alla selezione di tutti i siti che corrispondono alle definizioni dell'art. 2.

Criteri per la valutazione delle candidature

L'**art. 6 ristruttura** e aggiorna i tre **criteri generali di valutazione** delle candidature stabilendo che esse siano valutate in base ai criteri seguenti per ciascun sito:

1. **rilevanza europea**: valutata in particolare in base alla capacità del sito di simboleggiare o interpretare i valori dell'Unione, al suo ruolo nella storia e nell'integrazione europea, al contributo al dialogo transfrontaliero, alla memoria europea e alla promozione del multilinguismo;
2. **qualità del piano d'azione del sito**: valutata in particolare sulle misure di comunicazione, ricerca didattica, coinvolgimento dei giovani, promozione della mobilità di artisti e professionisti e utilizzo di strumenti digitali;
3. **capacità operativa**, intesa come capacità del sito di attuare efficacemente un piano d'azione e di garantire il perseguimento degli obiettivi dell'azione nel tempo.

Devono tenersi in considerazione gli elementi seguenti: (a) gestione del sito e relative modalità di governance; (b) status giuridico e proprietà; (c) sostenibilità finanziaria; (d) risorse umane, competenze professionali e capacità di ottenere risultati; (e) capacità di conservazione e salvaguardia; (f) accessibilità e gestione dei visitatori; (g) capacità di controllo e rendicontazione".

La decisione in vigore (a cui si rimanda per approfondimenti su questo aspetto) stabilisce che l'assegnazione del marchio avvenga secondo i seguenti criteri: 1) valore europeo simbolico e ruolo importante nella storia e nella cultura d'Europa e/o nella costruzione dell'Unione europea, 2) progetto, la cui realizzazione deve iniziare al più tardi entro la fine dell'anno di designazione, che include una serie di elementi specificati; 3) progetto di gestione comprensivo di una serie di elementi specificati.

Il panel di esperti

L'**art. 7** disciplina l'istituzione e il funzionamento dell'organo di valutazione, il **panel di esperti indipendenti**, riducendone i **componenti da 13 a 12** e ridefinendone la *governance* istituzionale: tre esperti nominati ciascuno da Parlamento europeo, Consiglio e Commissione, uno nominato dal Comitato europeo delle regioni e uno dal Comitato economico e sociale europeo (assente nella decisione vigente) e uno (esperto della rete di giovani ambasciatori culturali, anch'esso assente nella decisione vigente) nominato dalla Commissione. Avranno un mandato di tre anni (come ora), ma rinnovabile (novità), tuttavia con il limite di due mandati consecutivi. Come nella decisione vigente, il panel nomina il suo presidente e prevede un regime stringente **di prevenzione dei conflitti di interesse**.

L'art. 7 introduce infine ulteriori novità rispetto alla decisione in vigore: la nomina di **membri di riserva** e il **diritto a un compenso** per i loro servizi, nonché al pagamento di tutte le spese direttamente connesse all'adempimento delle loro funzioni per i membri del panel.

Moduli di candidatura

L'**art. 8** prevede l'adozione da parte della Commissione di **moduli standardizzati** basati sui criteri di selezione, sancendo l'obbligo di garantirne la traduzione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione (obbligo non presente nella decisione vigente).

Selezione nazionale negli Stati membri

L'**art. 9** affida agli Stati membri la responsabilità della **selezione** a livello nazionale, elevando la quota massima di candidature **da 2 a 3 siti ogni due anni** per ciascuno Stato e **anticipando** il termine per la trasmissione dei moduli alla Commissione dal 1° marzo al **1° febbraio** dell'anno di selezione.

Selezione dei siti nei paesi EFTA/SEE, nei paesi candidati e potenziali candidati

L'**art. 10** introduce per la prima volta una **disciplina specifica di selezione per i paesi EFTA/SEE**, **candidati e potenziali candidati**, i quali possono selezionare fino a **2 siti** per ciclo (con moduli in lingua inglese entro il 1° febbraio), consentendo al panel di attribuire lo status a un massimo di un sito per Paese terzo ad ogni ciclo.

Preselezione e selezione a livello europeo

L'**art. 11** introduce **una delle principali novità** della proposta, superando il modello monofase della decisione n. 1194/2011/UE tramite l'adozione di una procedura di valutazione semplificata in **due stadi sequenziali** e vincolanti:

1. **preselezione basata sul criterio della rilevanza europea**: entro il 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la procedura di selezione, il panel valuta la candidatura sulla base del solo criterio della **rilevanza europea** di cui all'art. 6. Solo i siti inseriti nell'**elenco ristretto** accedono alla fase successiva;
2. **selezione finale**: entro il 31 agosto dell'anno in cui ha luogo la procedura di selezione, i soli siti preselezionati trasmettono la documentazione integrativa con il **piano d'azione** e la **capacità operativa** per la valutazione conclusiva di cui all'art. 6. Si fissa inoltre un tetto massimo di **15 siti selezionabili** per ciclo a livello UE (di cui non più di due nei paesi terzi e uno per paese partecipante; nella decisione vigente è "al massimo un sito per ciascuno Stato membro") e si impone al panel l'obbligo di **motivare dettagliatamente** nella propria relazione sia i **giudizi positivi** sia le **ragioni di rigetto** per i siti non selezionati (allo scopo di migliorare il meccanismo di *feedback*). **Il parere del panel è definitivo**. I siti candidati che non sono selezionati possono presentare negli anni seguenti nuove candidature per la selezione a livello nazionale.

Si segnala, più nel dettaglio, che l'art. 11, par. 2, della decisione vigente stabilisce che "Il panel europeo valuta le candidature dei siti preselezionati e sceglie al massimo un sito per ciascuno Stato membro" e pertanto non semberebbe porre un limite complessivo. L'art. 11, par. 6, della proposta in esame stabilisce invece che "Il panel seleziona al massimo 15 siti per ciclo di selezione. Tra i siti selezionati, in ciascun ciclo di selezione a livello europeo, possono essere selezionati al massimo due siti ubicati nei paesi EFTA/SEE, nei paesi candidati e potenziali candidati che partecipano all'azione", ponendo quindi un limite complessivo per ciclo. *Andrebbe valutato tale cambiamento, specie se potrebbe rendere la selezione più competitiva.*

Si segnala inoltre l'opportunità di chiarire meglio il rapporto tra l'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafo 6, della proposta. Il primo dispone che «in ogni ciclo di selezione, il panel seleziona al massimo un sito ubicato in un paese EFTA/SEE, in un paese candidato o potenziale candidato»; il secondo prevede che «possono essere selezionati al massimo due siti ubicati nei paesi EFTA/SEE, nei paesi candidati e potenziali candidati che partecipano all'azione». Il testo non precisa se il limite di un sito si riferisca a ciascun paese, e quello di due al totale dei paesi non appartenenti all'Unione, oppure se il primo sia un limite complessivo, nel qual caso sarebbe incompatibile con il secondo. Andrebbe inoltre chiarito se i siti transnazionali con coordinatore in un paese non UE, di cui all'articolo 12, paragrafo 5, rientrino in tali limiti.

Siti transnazionali e siti tematici nazionali

Gli **artt. 12 e 13** fissano le condizioni per le candidature congiunte relative ai **siti transnazionali** (art. 12) e **tematici nazionali** (art. 13), imponendo l'adozione di un nome comune, l'individuazione di un sito coordinatore unico e la dimostrazione di un nesso tematico. Tali disposizioni introducono la possibilità di **ampliare** successivamente un sito già insignito dello status di patrimonio europeo, mediante l'inclusione di nuovi luoghi partecipanti tramite una

procedura di adesione semplificata che non richiede la ripresentazione di una candidatura da zero.

Designazione

L'**art. 14** conferma l'attribuzione del **potere** formale di **designazione** dei siti alla **Commissione** (tenendo conto della raccomandazione del panel) e il **carattere permanente dello status** (fatte salve le procedure di verifica periodica o rinuncia), imponendo l'esposizione del logo ufficiale della lista.

Controllo

L'**art. 15** ridisegna il **sistema di monitoraggio** dei siti riconosciuti, **dimezzando** la **cadenza dei controlli** da quadriennale (4 anni) a biennale (2 anni) e introducendo l'istituto del "**piano di sostegno su misura**": in caso di criticità, il coordinatore nazionale elabora assieme al sito e al panel azioni correttive e fonti di assistenza tecnica o finanziaria prima dell'avvio di eventuali procedure sanzionatorie.

Ritiro dello status di patrimonio europeo di un sito e rinuncia allo stesso

L'**art. 16** disciplina la procedura graduale di **ritiro del riconoscimento** qualora un sito sia venuto meno ai criteri o al piano d'azione, integrando il **dialogo preventivo** con i piani di supporto e prevedendo, per i siti transnazionali o tematici, la possibilità di circoscrivere la revoca al solo **singolo sito inadempiente** per salvaguardare la coerenza della rete complessiva.

Premio

L'**art. 17** introduce un'importante **novità di natura finanziaria** rispetto alla decisione vigente (che non prevede alcun sostegno finanziario diretto ai siti) attribuendo alla Commissione la facoltà di assegnare un **premio in denaro** a favore dei nuovi siti selezionati o che hanno superato positivamente il controllo biennale.

Nella scheda finanziaria allegata alla proposta la Commissione specifica che il premio sarà "di modesto valore", stimandolo **tra 10.000 e 20.000 euro** per sito.

Modalità pratiche

L'**art. 18** dettaglia le competenze esecutive e di supporto della Commissione e dei coordinatori nazionali, formalizzando l'istituzione di una struttura permanente di supporto (**Segretariato**) a livello UE e prevedendo l'erogazione da parte della Commissione di **attività di tutoraggio**, ***capacity building*** e **formazione** per agevolare l'accesso dei siti ai fondi dell'Unione.

Valutazione

L'**art. 19** conferma lo svolgimento di una **valutazione esterna e indipendente** dell'azione ogni sei anni, con presentazione della relativa relazione a Parlamento europeo, Consiglio, Comitato economico e sociale europeo e Comitato delle regioni.

Abrogazione. disposizioni transitorie ed entrata in vigore

L'**art. 20** abroga la decisione n. 1194/2011/UE. L'**art. 21** introduce **clausole transitorie** intese a garantire la **certezza del diritto** e la **continuità operativa**: la precedente decisione **si applica alla selezione per il 2027**; i siti già insigniti del marchio **acquisiscono automaticamente** lo **status** di patrimonio europeo e i membri del panel in carica completano il proprio mandato. L'**art. 22** fissa l'entrata in vigore della decisione al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE.

Allegato

L'**allegato** reca il **calendario** per la selezione e il controllo dei siti e la valutazione dell'azione.

Base giuridica

La base giuridica su cui si fonda la proposta è costituita dall'articolo 167, paragrafo 5, primo trattino, del TFUE che attribuisce all'UE la competenza a svolgere **azioni** intese ad **appoggiare**, **integrare** o **completare** l'azione degli Stati membri nel settore della **cultura**, orientate a incoraggiare la cooperazione interstatale e a valorizzare la conservazione e la salvaguardia del **patrimonio culturale di importanza europea**. Trattandosi di un settore di competenza concorrente/di sostegno, l'atto è adottato secondo la procedura legislativa ordinaria.

Sussidiarietà

La Commissione motiva la **necessità** dell'intervento evidenziando che l'istituzione di una **rete sovranazionale**, l'elaborazione di criteri trasparenti ed omogenei per la definizione della **rilevanza europea di un sito** e di procedure di selezione e controllo uniformi, trasparenti e coerenti, nonché la **promozione coordinata dei beni patrimoniali** richiedono un quadro normativo e procedurale uniforme che soltanto l'Unione può garantire.
La Commissione ritiene che il **valore aggiunto** della proposta risieda nella capacità di conferire ai siti selezionati una **dimensione transnazionale** e **simbolica**, evidenziandone il **legame con la storia dell'integrazione** e con i **valori comuni** sanciti dall'articolo 2 del TUE e dalla Carta dei diritti fondamentali.

Proporzionalità

La Commissione ritiene che il **principio di proporzionalità** sia **rispettato** in quanto la decisione non comporta alcun intento di armonizzazione delle legislazioni nazionali né impone obblighi conservativi diretti a carico delle proprietà pubbliche o private dei beni. L'azione si configura come un **regime volontario** di riconoscimento di eccellenza, fornendo una struttura procedurale comune guidata da un panel indipendente per l'assegnazione dello status e la gestione dei relativi flussi di monitoraggio.

Esame presso le Istituzioni dell'UE

La proposta è esaminata secondo la **procedura legislativa ordinaria**. Al Parlamento europeo la commissione competente non risulta ancora individuata.

Esame presso altri parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal sito IPEX, l'esame dell'atto risulta avviato da parte del Parlamento svedese che non ha segnalato di aver individuato al momento aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.